



Servizio Approvvigionamenti



**Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo"**  
**Via Pio II, 3 - 20153 Milano**

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI  
 MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA RESPIRATORIA**

**Aggiudicazione con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa"**

**CAPITOLATO SPECIALE**

Indice:

- Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 DURATA DELL'APPALTO
- Art. 3 IMPORTO PRESUNTO
- Art. 4 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
- Art. 5 TIPOLOGIA PRODOTTI E QUANTITATIVI
- Art. 6 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
- Art. 7 DIFETTI ED IMPERFEZIONI
- Art. 8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- Art. 9 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
- Art. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
- Art. 11 MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO
- Art. 12 GARANZIE E SCADENZE
- Art. 13 IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO
- Art. 14 CAMPIONATURA
- Art. 15 AVVIO DELLA FORNITURA E PERIODO DI PROVA
- Art. 16 SUBAPPALTO
- Art. 17 CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 19 CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E CAUSE DI RISOLUZIONE
- Art. 20 CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 21 CODICE ETICO
- Art. 22 ACCESSO AGLI ATTI
- Art. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 25 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
- Art. 26 FORO COMPETENTE
- Art. 27 NORME FINALI

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

**1.1** L'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo" di Milano, in forma associata con le Aziende Ospedaliere sotto elencate, in qualità di capofila indice gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006 – criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per assistenza respiratoria:

- Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;
- Azienda Ospedaliera I.C.P. (Istituti Clinici di Perfezionamento);
- Azienda Ospedaliera Luigi Sacco;
- Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate;
- Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano;
- Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
- Fondazione IRCC Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini;

## Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre).

## Art. 3 – IMPORTO PRESUNTO

L'ammontare complessivo triennale è di € 2.641.770,30 (I.V.A. esclusa), equivalente ad un importo complessivo annuo **posto a base d'asta di € 880.590,10.** = (I.V.A. esclusa), così suddivisa :

<b>Aziende Ospedaliere aggregate</b>	<b>Importo annuo</b>
Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo"	147.606,05
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico	184.182,20
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta	32.017,90
Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate	115.235,15
Azienda Ospedaliera Luigi Sacco	141.054,00
Azienda Ospedaliera I.C.P. (Istituti Clinici di Perfezionamento)	102.895,00
Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano	90.230,00
Fondazione IRCC Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico	40.275,60
Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini	27.094,20
<b>TOTALE</b>	<b>880.590,10</b>

**Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta.**

## Art. 4 - ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi della legge n. 123 del 3.08.07 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" l'AOSCB ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.  
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a 0.

## Art. 5 - TIPOLOGIA PRODOTTI E QUANTITATIVI

Sia la tipologia dei prodotti che i relativi quantitativi sono rilevabili dal Capitolato tecnico, qui allegato.

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno annuale, sono da considerarsi puramente indicativi, non costituiscono un impegno per l'Azienda Ospedaliera essendo l'attività clinica subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre atte al contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia.

La ditta aggiudicataria non potrà avanzare pretesa a qualsiasi titolo per quantità ordinate in meno, mentre resterà in facoltà dell'Azienda Ospedaliera di rinegoziare il prezzo di gara in caso di aumenti di quantità oltre il 20%.

L'Azienda Ospedaliera potrà procedere ad acquisti a libero mercato, per quantità di prodotti, oggetto della presente gara, in misura non superiore al 20%, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

#### **Art. 6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni contrattuali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'A.O., fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'A.O. avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'A.O. l'Aggiudicataria dovrà fornire quanto necessario per il corretto utilizzo del dispositivo.

#### **Art. 7 - DIFETTI ED IMPERFEZIONI**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicataria a rispondere per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, l'Aggiudicataria ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale contestato, l'A.O. potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

#### **Art. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'A.O. può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non proponga un'offerta più vantaggiosa.

### **Art. 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA**

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Aggiudicataria.

I prezzi offerti per i dispositivi dovranno essere validi per tutta la durata contrattuale, salvo diminuzioni derivanti dalla normativa vigente (prezzi di riferimento dell'AVCP) e dall'andamento dei prezzi di mercato riscontrati a livello nazionale, e dovranno essere garantiti fino alla stipulazione di un nuovo accordo negoziale.

I prezzi offerti dovranno intendersi per merce resa franco magazzino ed essere comprensivi di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'I.V.A.

Per eventuali ordinativi di prodotti omogenei che potranno essere richiesti dall'Azienda, l'Aggiudicataria dovrà garantire la percentuale di sconto sui prezzi del listino presentato in sede di gara.

### **Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nell'ordine di approvvigionamento.

Ogni fattura dovrà essere contenere chiaramente gli estremi del **numero d'ordine**, del documento di trasporto e del riferimento CIG, in assenza di tali contenuti le fatture stesse non potranno essere liquidate.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione, così come disposto dall'art. 4 L.R. 23.12.2010 n. 19.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

### **Art.11 - MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO**

La modifica del codice e/o del confezionamento del dispositivo aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall'Aggiudicataria con un preavviso di 30 giorni, con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Naturalmente l'Impresa dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo articolo.

In ogni caso l'impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.

### **Art. 12 - GARANZIE E SCADENZE**

I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residua, non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.

### **Art. 13 - IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO**

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto.

I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

In ogni caso l'Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzate per il trasporto e la consegna dei prodotti, dovranno essere ritirate dall'impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

#### **Art. 14 - CAMPIONATURA**

La campionatura s'intende ceduta a titolo gratuito.

**La ditta offerente dovrà far pervenire n. 3 campioni per ogni lotto e/o sub/lotto a cui intende partecipare.**

L'Azienda si riserva la facoltà, nel caso si rendesse necessario, di richiedere ulteriore campionatura a titolo gratuito.

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.

La campionatura gratuita dovrà pervenire entro e non oltre la data e con le modalità esplicitate all'Art. 8 del Disciplinare.

#### **Art. 15 – AVVIO DELLA FORNITURA E PERIODO DI PROVA**

Per i primi tre mesi successivi alla data di avvio della fornitura l'appalto si intenderà conferito a **titolo di prova** al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva relativa all'idoneità del dispositivo offerto.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. (clausola risolutiva espressa).

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l'Azienda appaltante si riserva di incamerare il 10% del deposito cauzionale.

**Modalità di valutazione del corretto adempimento ai fini del periodo di prova:**

- 1) alla scadenza del periodo di prova gli uffici competenti dell'Azienda appaltante predisporranno una relazione sull'idoneità complessiva della fornitura, nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, l'Azienda appaltante provvederà

a predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non idoneità della fornitura, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza della fornitura offerta.

- 2) comunicare all'appaltatore l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- 3) affidare la fornitura alla società che segue in graduatoria concorsuale.

L'applicazione di tale clausola di risoluzione espressa, afferente il periodo di prova, è discrezionale, pertanto sarà facoltà di ogni singola Azienda appaltante avvalersene al momento della stipula del contratto.

#### **Art. 16 - SUBAPPALTO**

In caso di subappalto (30% massimo dell'importo complessivo contrattuale), la stazione appaltante provvederà direttamente a corrispondere l'importo dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite.

L'aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specifica del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nel modello ALFA dovrà essere riportata la parte di servizio che si intende eventualmente subappaltare.

#### **Art. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Le ditte offerenti, dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e per gli importi riportati nella tabella allegata al Disciplinare di gara.

Tale garanzia verrà restituita una volta divenuto esecutivo nelle forme di legge l'apposito provvedimento di scelta del contraente, con il quale si darà atto, approvandola, dell'aggiudicazione definitiva del presente appalto.

La garanzia fideiussoria può essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 70 c.7 del D.Lg.vo 163/06, **allegando al modello Alfa** (Istanza di partecipazione e dichiarazione unica) il relativo certificato.

#### **Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D. Lg.vo 163/06

#### **Art. 19 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

In caso di mancata consegna, di ritardo o se la sostituzione non avviene nei termini previsti, l'Azienda ospedaliera potrà applicare una penale pari all'1% (unoperceto) del valore della merce non consegnata per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

I rilievi e le contestazioni di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice con lettera raccomandata, telegramma o telefax. In caso di inottemperanza oltre alla ritardata consegna, delle prescrizioni del presente capitolato, a giudizio inappellabile dell'Azienda sarà applicata una penale di €.250,00 per ogni constatata inosservanza elevabile a €.500,00 in caso di recidiva, sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale e, qualora lo stesso non fosse sufficiente, anche attraverso il non pagamento di fatture e con riserva di risarcimento per i maggiori danni subiti dall'Azienda.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c., il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova (art. 15 del presente capitolato)
- n°3 ritardi nell'esecuzione della fornitura;
- n°1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto non autorizzata.

#### **Art. 20 - CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 21 - CODICE ETICO**

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell' Azienda costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali.

La violazione del Codice Etico comportamentale (visionabile sul sito [www.sancarlo.mi.it](http://www.sancarlo.mi.it)) comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 22- ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, verrà effettuato, a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'A.O. assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara dai concorrenti invitandoli, **in fase di offerta a precisare motivatamente quali documenti debbano intendersi coperti da segreto.**

L'ufficio preposto cui l'accesso può essere esercitato è presso il Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) con il seguente orario al pubblico 9/12 - 14/16 (Ai sensi dell'art. 2, comma 5-quater del D.L.vo n. 53 del 20/3/2010).

#### **Art. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., la ditta aggiudicataria è tenuta, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane..

**Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle Imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

**Art. 25 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese ed ogni altro onere, derivanti dalla stipula del contratto di cui al presente capitolato, sono a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A., che s'intende a carico dell'Azienda ospedaliera se e quando dovuta.

**Art. 26 - FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

**Art. 27 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera

Allegato

**Capitolato Tecnico**